



per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche

SITUAZIONE PERSONALE, PROFESSIONALE E FAMILIARE

È determinante la *situazione il 31 dicembre 2014* o alla *fine dell'assoggettamento all'imposta*. I coniugi che vivono in comune sono assoggettati insieme all'imposta. Essi compilano dunque una sola dichiarazione, che firmano entrambi.

Per le unioni domestiche registrate lo statuto dei partner corrisponde a quello dei coniugi. Le indicazioni da compilare sotto la rubrica «Coniugi» rispettivamente «Persone coniugate» si applicano per analogia ai partner registrati.

Figli

Una deduzione per i figli può essere richiesta per ogni figlio minore o seguendo una formazione, purché il contribuente provveda al suo sostentamento. Non sono ammesse deduzioni per i figli minorenni (cioè i figli che, al 31.12.2014, non hanno ancora compiuto 18 anni) per i quali si versano contributi di mantenimento a seguito di divorzio o separazione, dato che tali pagamenti sono interamente deducibili (n. 12.2 della dichiarazione).

Persone totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un'attività lucrativa

Vanno indicate le persone totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un'attività lucrativa al cui mantenimento il contribuente provvede con almeno 6500 franchi all'anno. Si considerano tali anche i figli maggiorenni totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un'attività lucrativa che non dispongono di un reddito o di una sostanza sufficienti al proprio mantenimento.

Le prestazioni d'assistenza devono essere giustificate. Se una deduzione per contributi di mantenimento è rivendicata bisognerà allegare alla dichiarazione d'imposta la giustificazione del bisogno di assistenza.

IN GENERALE

Reddito determinante

Il reddito effettivamente ottenuto nel corso dell'anno 2014 è in principio determinante per calcolare l'imposta dell'anno 2014. Quando l'assoggettamento copre solo una parte dell'anno 2014 (p.es. arrivo dall'estero, partenza per l'estero, decesso) l'imposta sarà prelevata soltanto sui redditi ottenuti in quel periodo. In tali casi, l'aliquota dell'imposta per i redditi a carattere periodico si ottiene convertendo questi redditi su 12 mesi; i redditi a carattere non periodico (p.es. utili in capitale su elementi della fortuna commerciale, guadagni di lotterie) sono integralmente presi in considerazione, ma non sono convertiti per il calcolo dell'imposta.

I redditi provenienti da una attività indipendente vanno calcolati sulla base dei risultati dell'esercizio o degli esercizi commerciali chiusi nell'anno civile 2014.

Le deduzioni per contributi di assicurazioni e interessi di capitali di risparmio (n. 14), la deduzione su l'uno dei redditi del lavoro dei coniugi (n. 16) nonché le deduzioni sociali (n. 23) vanno calcolate proporzionalmente quando l'assoggettamento non copre tutto l'anno (p.es. arrivo dall'estero, partenza per l'estero, decesso). Le deduzioni non sono ridotte per il calcolo dell'imposta.

Reddito dei figli minorenni

Il reddito dell'attività lucrativa dei figli minorenni (cioè i figli che, al 31.12.2014, non hanno ancora compiuto 18 anni) è tassato separatamente mentre gli altri loro redditi sono cumulati con quelli del detentore dell'autorità parentale. Il reddito da attività lucrativa tassato separatamente comprende, oltre al reddito del lavoro, anche il reddito che il figlio minorenne ottiene in via di compensazione, come, ad esempio, le indennità giornaliere delle assicurazioni contro la disoccupazione, la malattia, gli infortuni e per l'invalidità.

Il detentore dell'autorità parentale è per contro imponibile per i redditi dei figli minorenni ottenuti in via di compensazione che non sono in rapporto con la loro attività lucrativa, ma con quella del padre o della madre, come, ad esempio, le rendite per orfani dell'AVS o di un'istituzione della previdenza professionale (cassa pensioni).

SPIEGAZIONI SUI SINGOLI PUNTI DELLA DICHIARAZIONE

Redditi

Numero 1 Reddito da attività lucrativa dipendente

Nella dichiarazione d'imposta deve essere riportato il *salario netto secondo il certificato di salario*.

Deve essere indicato il salario complessivo compresi tutti i redditi accessori, come le indennità di famiglia e per figli, i proventi in natura, le indennità e le provvigioni d'ogni tipo, gettoni di presenza, i regali per anzianità di servizio, partecipazioni dei collaboratori, i premi, le gratificazioni, le mance, gli onorari conseguiti in qualità di amministratori di persone giuridiche e i tantièmes. Vanno inoltre dichiarati tutti i redditi da attività accessorie, come provvigioni d'intermediario, indennità per attività svolte in seno a un'autorità pubblica, retribuzioni per attività giornalistica, letteraria, scientifica o sportiva, per perizie, lezioni private, lavori di contabilità, lavori artigianali, gestione e amministrazione di case, lavori di portineria e di pulizia ecc. Se l'indennità è versata, per intero o in parte, sotto forma di riduzione della pigione (ad es. portinaio), la differenza tra la pigione normale e quella ridotta deve essere dichiarata come reddito.

Le *indennità per spese* sono considerate reddito imponibile nella misura in cui non costituiscono un rimborso per spese necessarie allo svolgimento della professione. Spetta al contribuente provare se e in quale misura le indennità coprono spese effettive. Se del caso va considerata un'adeguata quota parte privata.

Ai fini della valutazione delle *prestazioni in natura* (vitto con o senza alloggio) vanno di principio applicate le seguenti quote:

| | il mese fr. | l'anno fr. |
|------------------|----------------|---------------|
| Vitto completo | 645.– | 7 740.– |
| Alloggio | 345.– | 4 140.– |
| Vitto e alloggio | 990.– | 11 880.– |

Indicazioni più precise sono contenute nel Promemoria N2/2007, che può essere ottenuto presso l'autorità di tassazione o sulla homepage dell'AFC (www.estv.admin.ch).

Vanno denunciati inoltre tutti i redditi da attività lucrativa dipendente non ancora dichiarati, come ad esempio *i sussidi per la ricerca, i premi e contributi*.

Numero 2 Reddito da attività lucrativa indipendente

In generale

Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale industriale, artigianale, di servizi, di un'impresa agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Obblighi di registrazione e di conservazione

I contribuenti con reddito da attività lucrativa indipendente sono tenuti ad accludere alla dichiarazione d'imposta i conti annuali (bilancio e conto profitti e perdite) del periodo di computo. In mancanza di contabilità commerciale occorre allegare almeno le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite. Nonché degli apporti e dei prelievi privati.

I documenti e gli altri giustificativi riguardanti l'attività lucrativa indipendente devono essere conservati per 10 anni.

Determinazione del reddito imponibile da attività indipendente

I questionari per contribuenti con professione indipendente (moduli 10, 15 risp. 15a) sono d'aiuto per la determinazione del reddito. I contribuenti indipendenti astretti a tenere una contabilità commerciale che nel conto annuale consegnato alle autorità hanno fornito tutte le indicazioni necessarie per la tassazione non devono inoltrare un questionario (modulo 15) e possono riportare direttamente il risultato dei loro conti nella dichiarazione. Le persone fisiche che non tengono una contabilità commerciale troveranno indicazioni complementari nel relativo questionario (modulo 15a).

I contributi versati dall'indipendente per la propria previdenza professionale e, se del caso, quelli del coniuge che collabora nella sua professione possono essere dedotti soltanto limitatamente alla «quota del datore di lavoro», cioè alla medesima quota che il datore di lavoro versa normalmente (ossia nel caso di terzi indipendenti) per il suo personale. La quota privata dei contributi ad istituzioni di previdenza professionale (2° pilastro) che rimane dopo la deduzione della quota del datore di lavoro, come pure tutti i contributi a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), non possono essere dedotti dal reddito da attività indipendente (n. 2), ma esclusivamente ai numeri 15.2 e 13 della dichiarazione d'imposta.

I contribuenti indipendenti possono inoltre detrarre gli *ammortamenti e accantonamenti giustificati dall'uso commerciale*. Va osservato il Promemoria A 1995 con-

nente gli ammortamenti sugli attivi immobilizzati delle aziende commerciali che può essere ottenuto presso l'autorità di tassazione o sulla pagina web dell'AFC (www.estv.admin.ch).

Dal reddito *non* possono essere *dedotti*: gli interessi sul capitale proprio, le spese d'acquisto o di miglioria di beni patrimoniali, le spese per l'estinzione di debiti, le imposte sul reddito e sulla sostanza, le spese private (ad es. le spese per l'economia domestica e i premi di assicurazioni private del contribuente e dei suoi familiari, come assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, contro le malattie, dell'economia domestica), nonché le quote delle spese generali attribuibili a scopi privati (ad es. spese d'automobile, salari, riscaldamento, pulizie, telefono ecc.).

Del reddito da attività lucrativa indipendente fanno parte anche anche i *proventi in natura* di ogni genere attinti dall'azienda, vale a dire il valore di merci e prodotti che il contribuente ha prelevato dalla sua azienda e il valore locativo dell'appartamento occupato dal contribuente in un suo edificio adibito principalmente all'attività commerciale. Per i dettagli rimandiamo al Promemoria N1/2007 ottenibile gratuitamente presso l'autorità di tassazione o sulla homepage dell'AFC (www.estv.admin.ch). In linea di massima valgono le regole seguenti:

- per i prelievi di merci dalla propria azienda va indicato l'importo che il contribuente avrebbe dovuto pagare se avesse acquistato le merci altrove.
- Per il riscaldamento, la corrente elettrica, il gas, il materiale per le pulizie, il bucato, gli articoli casalinghi, le conversazioni telefoniche private, internet, la radio e televisione si conteggeranno, di regola, a titolo di quota privata alle spese generali gli importi annui seguenti (in fr.), a condizione che tutte le spese del genere concernenti l'economia domestica familiare siano state addebitate all'azienda:

| Economia domestica composta da un adulto | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| l'anno | 3540.– | |
| il mese | 295.– | |
| | | |
| | Supplemento per ogni adulto | Supplemento per figlio |
| l'anno | 900.– | 600.– |
| il mese | 75.– | 50.– |

- Per i salari e le spese d'automobile addebitati all'azienda va calcolata, come quota privata, la parte delle spese attribuibili agli scopi privati. Nel citato Promemoria N1/2007 sono contenute norme più precise in merito.

Separazione dei redditi di capitali

I redditi da titoli e averi che fanno parte della sostanza aziendale devono qui essere dedotti secondo l'importo contenuto nell'utile netto contabilizzato (ossia, di regola, secondo l'importo netto). D'altra parte tali redditi devono

essere indicati nell'elenco dei titoli, ove vengono contrassegnati a margine con la lettera A e riportati al numero 4 della dichiarazione d'imposta. Anche se la chiusura dei conti non coincide con l'anno civile, nell'elenco dei titoli devono tuttavia essere dichiarati i redditi di capitali che fanno parte della sostanza commerciale scaduti nel corso dell'anno civile 2014 e non durante l'esercizio determinante. Al numero 2 della dichiarazione non possono però essere dedotti questi importi bensì unicamente i redditi di capitali allibrati durante l'esercizio determinante.

Utili in capitale

L'assoggettamento all'imposta degli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale si estende a tutte le attività lucrative indipendenti, comprese in particolare le aziende artigianali, i liberi professionisti e gli agricoltori.

Il metodo della preponderanza si applica ai valori utilizzati sia a titolo commerciale che privato. Gli elementi patrimoniali che servono *interamente o in modo preponderante* all'attività lucrativa indipendente sono perciò considerati sostanza commerciale. Criteri determinanti ai fini della delimitazione sono in particolare i valori locativi risp. i redditi provenienti dalla locazione. Gli elementi patrimoniali oggetto di utilizzazione mista che servono in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente devono essere attribuiti *interamente alla sostanza commerciale*.

Il *valore determinante per l'imposta sul reddito* in caso di un eventuale utile in capitale corrisponde al valore fiscale attuale della parte adibita ad uso commerciale aumentato dal valore d'investimento (prezzo d'acquisto) della parte privata. In generale, questo importo è pari all'intero valore contabile attribuito finora all'immobile.

Gli utili in capitale realizzati su elementi della fortuna commerciale vanno sempre imposti con gli altri redditi.

Agricoltura

Nel questionario per le aziende agricole e silvicole (modulo 18) e nelle relative istruzioni sono fornite informazioni supplementari ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'agricoltura

Attività professionale

Sono considerati redditi imponibili provenienti da attività lucrativa indipendente gli utili derivanti dal commercio professionale di immobili, titoli, divise e metalli preziosi. Le eventuali perdite sono deducibili dal reddito imponibile.

Perdite

I contribuenti con un'attività lucrativa indipendente possono dedurre le perdite dei sette esercizi precedenti (anni da 2007 a 2013), nella misura in cui non siano ancora

state considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.

Numero 3 Redditi da assicurazioni sociali o altre assicurazioni

Le prestazioni in capitale da fonti previdenziali (ad es. quelle dell'AVS/AI, della previdenza professionale, della previdenza individuale vincolata, le prestazioni a causa di decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute) sono tassate separatamente dal rimanente reddito e devono essere elencate alla pagina 4 della dichiarazione d'imposta. Le relative spiegazioni sono contenute alla pagina 9 delle presenti istruzioni.

Numero 3.1 Rendite AVS/AI

Le rendite AVS/AI sono imponibili al 100%. Vi preghiamo di allegare alla dichiarazione la ricevuta del versamento della rendita del mese di dicembre 2014. I contributi dell'assicurazione federale per l'invalidità versati a titolo di provvedimenti d'integrazione sanitari e professionali, per mezzi ausiliari e per l'istruzione scolastica speciale sono esenti da imposta. Sono ugualmente esenti da imposta i redditi ottenuti sulla base della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Numero 3.2 Rendite e pensioni

Le rendite provenienti dalla previdenza professionale, decorrenti prima del 1° gennaio 1987 ovvero decorrenti prima del 1° gennaio 2002 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 31 dicembre 1986 sono imponibili come segue:

- a) *nella misura del 60%*, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su cui poggia la pretesa dell'assoggettato sono state fornite esclusivamente dal contribuente stesso;
- b) *nella misura dell'80%*, se le prestazioni su cui poggia la pretesa dell'assoggettato sono state fornite solo in parte dal contribuente stesso, ma almeno in ragione del 20%;
- c) *al 100%* negli altri casi.

Rendite del pilastro 3a

Le rendite della previdenza individuale vincolata sono imponibili al 100% (per le prestazioni uniche si veda la pagina 4 della dichiarazione d'imposta).

Rendite dell'assicurazione militare

Le rendite dell'assicurazione militare sono generalmente imponibili al 100%. Non sono imponibili le rendite per danni all'integrità e quelle che hanno incominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1994.

Altre rendite

Le altre prestazioni delle assicurazioni per l'invalidità, contro le malattie e gli infortuni devono essere dichiarate soltanto nella misura in cui siano superiori alle spese mediche, d'ospedale o di cura sostenute dal contribuente.

Le rendite dell'assicurazione sociale di casse estere sono imponibili nello Stato di domicilio del beneficiario. Queste rendite sono imponibili come le rendite AVS svizzere.

Le rendite tassate all'estero sono prese in considerazione nella loro globalità per la determinazione dell'aliquota d'imposta.

Proventi da rendite vitalizie

I proventi da rendite vitalizie o da vitalizi sono imponibili nella misura del 40%.

Numero 3.3 Indennità per perdita di guadagno

Le indennità per perdita di guadagno a causa di servizio militare e civile, nella protezione civile, indennità di maternità, le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la malattia e gli infortuni devono essere dichiarate nella misura in cui il datore di lavoro non le abbia indicate nel certificato di salario e non figurino quindi già al numero 1 della dichiarazione d'imposta. Per tali indennità e prestazioni occorre allegare un certificato che può essere richiesto all'ufficio che ha effettuato i pagamenti.

Numero 4 Redditi da titoli

Quali redditi da titoli e averi si devono indicare, nell'elenco dei titoli, tutti gli interessi e le quote d'utile provenienti da averi e partecipazioni d'ogni genere, ricevuti sotto forma di pagamento, girata, accredito, compensazione o in altro modo. Sono pure considerati interessi e quote d'utile le prestazioni valutabili in denaro derivanti da crediti o da partecipazioni e ricevute sotto forma d'azioni gratuite, obbligazioni gratuite, liberazioni gratuite, eccedenze di liquidazione o sotto qualsiasi altra designazione, se queste prestazioni non costituiscono giuridicamente un rimborso di credito o di quota di capitale. In questa voce deve essere dichiarato anche il reddito della sostanza costituita da fondi di rinnovamento della proprietà per piani. Inoltre bisogna pure dichiarare i redditi provenienti dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni a interesse unico preponderante (ad es. obbligazioni a interesse globale e obbligazioni a cedola zero) di spettanza del portatore. Per il resto si rinvia all'elenco dei titoli che, di regola, funge contemporaneamente da istanza di rimborso dell'imposta preventiva.

La trattenuta dell'imposta preventiva *non* dispensa dall'obbligo di pagare l'imposta sul reddito. Anche i redditi colpiti dall'imposta preventiva devono essere sempre denunciati nella dichiarazione d'imposta.

Proventi da partecipazioni qualificate

Le partecipazioni che coprono almeno il 10% del capitale azionario o del capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa sono considerate come delle partecipazioni qualificate e sottoposte all'imposizione parziale.

Per quanto riguarda la sostanza privata le partecipazioni qualificate sono imponibili in ragione del 60%. La deduzione del 40% per l'imposizione parziale va dichiarata tramite il modulo complementare «Partecipazioni qualificate della sostanza privata» (Form. 8) e riportata nel modulo principale al numero 15.7.

Per quanto riguarda la sostanza commerciale le partecipazioni qualificate nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione, dopo deduzione degli oneri imputabili, sono imponibili in ragione del 50%. Bisogna inoltre stabilire il risultato del conto separato (vedi allegato alla circolare n. 23 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 17 dicembre 2008) e allegarlo alla dichiarazione d'imposta. Il risultato del conto separato è preso in considerazione d'ufficio nel calcolo del reddito imponibile.

Un'imposizione parziale degli utili da alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente. Troverete delle informazioni dettagliate sull'imposizione parziale dei proventi da partecipazioni qualificate nelle circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni n. 22 del 16 dicembre 2008 (per le partecipazioni della sostanza privata) e n. 23 del 17 dicembre 2008 (per le partecipazioni della sostanza commerciale).

Spese di amministrazione dei titoli

A titolo di spese d'amministrazione di titoli possono essere dedotte soltanto le spese di custodia di titoli in depositi aperti (spese di deposito) e le spese di locazione di cassette di sicurezza («safes»), comprese le spese necessarie per conseguire il reddito dai titoli, come spese d'incasso, d'affidavit ecc.

Non è ammesso il computo di un compenso per l'incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di spese che non concernono l'amministrazione propriamente detta dei titoli come, ad esempio, commissioni e spese d'acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti, per consulenza fiscale, per la compilazione di dichiarazioni d'imposta e simili.

Reddito da vincite a lotterie e al lotto

Le vincite a lotterie, al lotto, allo Sport-Toto, nonché le vincite in contanti o in natura da concorsi indetti da case commerciali, concorsi aperti al pubblico e altre manifestazioni analoghe soggiacciono a partire da 1000 fr. per anno all'imposta sul reddito. Le giocate eventuali possono essere dedotte fino al 5% delle vincite conseguite nell'anno del relativo concorso, tuttavia per 5000 fr. al massimo. Le giocate devono essere comprovate.

Numero 5 Altri proventi

Generalità

Quale altro reddito imponibile deve essere denunciato ogni reddito di qualsiasi tipo non menzionato ai numeri da 1 a 4 e 8 della dichiarazione d'imposta.

Numero 5.1/5.2 Alimenti

Gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili. Se l'obbligo di versare gli alimenti sussiste anche dopo che il figlio abbia raggiunto la maggiore età (ad es. per studi), gli alimenti non sono più imponibili né presso il genitore né presso il figlio maggiorenne.

I contributi di mantenimento versati sotto forma di liquidazione in capitale non sono oggetto d'imposta presso il beneficiario. Per il debitore questo pagamento è considerato estinzione di un debito e non è quindi deducibile.

Sono equiparate agli alimenti le prestazioni in natura come le pigioni, i premi della cassa malati, gli interessi sui debiti, ecc. corrisposti in luogo dei pagamenti in contanti.

Numero 5.3 Redditi da comunioni ereditarie e indivisioni

Un elenco di questi redditi dev'essere allegato alla dichiarazione d'imposta. Ai fini dell'eventuale rimborso dell'imposta preventiva vogliate richiedere all'ufficio cantonale dell'imposta preventiva il modulo S-167.

Il valore venale dei proventi da *diritti di patriziato* (ad es. dalla raccolta di legna). I contributi assistenziali del patriziato a cittadini bisognosi sono esenti da imposta.

Numero 5.4 Altri redditi

Sotto questa voce devono essere indicati tutti i redditi acquisiti dal contribuente che non sono già stati menzionati sotto le altre voci, come ad esempio il reddito dalla sublocazione d'appartamenti o di camere o ancora le mance non indicate sul certificato di salario.

Altri redditi della sostanza mobiliare; usufrutto

Devono essere dichiarati tutti i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti come, ad esempio, i redditi derivanti da brevetti, licenze, dal noleggio di automobili, battelli, «roulottes», cavalli o altri elementi del patrimonio.

Proventi esenti

Sono esenti da imposta:

- l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale;
- l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; rimane riservata un'eventuale imposizione come assicurazione sulla vita a premio unico;
- le prestazioni in capitale versate da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario le trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o le impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio;
- i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati;
- le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti percepiti in caso di divorzio o separazione legale o di fatto;
- il soldo del servizio militare e la retribuzione per servizio nella protezione civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese delle persone costrette al servizio civile;
- i versamenti a titolo di riparazione morale (comprese le indennità per pregiudizio all'integrità);
- i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari dell'AVS/AI.

Numero 5.5 Liquidazioni in capitale

Le liquidazioni in capitale sostitutive di prestazioni ricorrenti (ad es. indennizzi per cessazione di un'attività o rinuncia ad esercitare un'attività o un diritto, nonché indennità di uscita fondate su un contratto di lavoro), sono tassate come prestazioni ricorrenti in-

sieme con gli altri redditi, se del caso all'aliquota che sarebbe applicabile se, invece della prestazione unica, il contribuente avesse ricevuto una rendita annua corrispondente. Si vedano le spiegazioni relative alle liquidazioni e prestazioni in capitale alla pagina 8 delle presenti istruzioni.

Numero 8 Reddito da proprietà fondiaria

I contribuenti che possiedono una casa familiare o un appartamento privato, ma che non possiedono altri immobili, compilano i numeri 8.1–8.3. I proprietari di più immobili compilano il modulo 16 (reddito da immobili) e riportano il reddito netto determinato al numero 8.4. I redditi provenienti interamente o parzialmente da un'attività lucrativa indipendente devono essere indicati al numero 2.

Valore locativo degli immobili a disposizione per uso proprio

Il valore locativo di immobili o parti di immobili di cui il contribuente dispone per uso proprio corrisponde alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per un immobile o locali dello stesso genere in ubicazione equivalente. Il valore locativo è comunicato al contribuente dall'autorità cantonale competente.

Se gli ampliamenti complementari come le piscine o le spese personali di pura fantasia non sono compresi nel valore locativo, non sono parimenti deducibili le spese di manutenzione e d'esercizio.

La riduzione del valore locativo per *sotto-utilizzazione* è ammessa unicamente se il contribuente usa effettivamente ancora solo una parte dell'immobile di sua proprietà. Questa riduzione presuppone che i singoli locali siano permanentemente inutilizzati. Spetta al contribuente provare la sottoutilizzazione. Un'utilizzazione meno intensa non dà diritto alla riduzione del valore locativo. La riduzione per sottoutilizzazione non è inoltre consentita:

- se determinati locali sono utilizzati soltanto occasionalmente (camera di lavoro, camera degli ospiti, locale hobby);
- se le camere dei figli che hanno lasciato la casa restano a disposizione per ospiti in visita o vacanze;
- se, per ragioni di tenore di vita, il contribuente ha da sempre avuto a disposizione un numero di locali superiore ai suoi bisogni effettivi;
- per case di vacanza e altre abitazioni secondarie.

Pigioni e affitti

L'importo lordo della pigione comprende i proventi da pigioni, compreso l'ammontare della riduzione del canone di locazione accordata al portinaio o all'amministratore a titolo di retribuzione del suo lavoro.

Se le spese riscaldamento e spese accessorie sono incluse nella pigione secondo il contratto di locazione, le relative spese effettive possono essere dedotte direttamente dalle pigioni incassate.

Per gli *appartamenti di vacanza ammobiliati* devono essere indicati, di regola, solo i 4/5 dei proventi lordi (risp. i 2/3 qualora il locatore metta a disposizione anche la biancheria), e ciò per tener conto dell'usura della mobilia e delle spese di manutenzione più elevate.

Altri redditi

Quali altri redditi si devono dichiarare in particolare:

- le riduzioni suppletive non rimborsabili versate dalla Confederazione conformemente alla legge del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà per immobili dati in locazione a terzi o occupati dal proprietario, nonché analoghi contributi dei Cantoni e Comuni, qualora non siano già stati dedotti dagli interessi sui debiti nell'elenco dei debiti;
- i canoni e le indennità uniche ricevuti per la concessione di un diritto di superficie secondo l'articolo 779 CC (le indennità uniche sono considerate versamenti di capitale in compenso di prestazioni ricorrenti e, per la determinazione dell'aliquota, vengono convertite d'ufficio in rendite a termine corrispondenti alla durata del diritto di superficie);
- i redditi provenienti dalla concessione di un diritto di godimento (ad es. utilizzazione delle forze idriche);
- il reddito forestale ecc.

Valore locativo dei propri locali commerciali

Il valore locativo dei locali commerciali di proprietà del contribuente adibiti preponderantemente ad uso privato deve essere indicato con l'importo della pigione che bisognerebbe pagare per un oggetto dello stesso genere in ubicazione equivalente al numero 2 della dichiarazione d'imposta, come spesa generale, e, al numero 8 della stessa, come reddito dell'immobile.

Spese deducibili

a) Spese effettive

Entrano in considerazione le seguenti spese:

- *Spese di manutenzione*: spese per la riparazione e la rinnovazione, qualora non provochino un aumento del valore dell'immobile. I versamenti al fondo di riparazione e rinnovazione dei comproprietari di una proprietà per piani sono deducibili nella misura in cui possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese di manutenzione degli impianti comuni.

- *Spese d'esercizio* (eccettuate le spese già considerate nel calcolo del reddito lordo. Quando le spese per riscaldamento e le spese accessorie sono comprese nell'affitto, cfr. spiegazioni relative al reddito lordo delle pigioni): i contributi periodici per la raccolta rifiuti (senza quelli prelevati in funzione del principio di causalità), per l'eliminazione delle acque di scarico, nonché per l'illuminazione stradale, la pulizia e la manutenzione delle strade; le imposte immobiliari che hanno carattere di imposte reali; la remunerazione del portinaio (in quanto non sia già compresa nelle spese di riscaldamento e pulizia), le spese per i locali usati in comune, per l'ascensore, ecc., nella misura in cui il proprietario le prende a suo carico.

- *Premi d'assicurazione*: premi delle assicurazioni di cose concernenti l'immobile (assicurazioni contro gli incendi, i danni delle acque, la rottura dei vetri e assicurazioni di responsabilità civile).

- *Spese di gestione*: spese postali, di telefono, per inserzioni, moduli, esecuzioni, processi, remunerazione dell'amministratore ecc. (solamente le spese effettive, nessuna indennità per il lavoro fornito dal proprietario stesso dell'immobile).

- *Investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente*. Ad esempio:

- provvedimenti atti a ridurre le perdite d'energia dell'involucro dell'edificio (isolamento termico, sostituzione di finestre, chiusura di fessure, controporte con bussole non riscaldate, persiane e avvolgibili);
- provvedimenti a favore di un uso razionale dell'energia (sostituzione del generatore di calore ad eccezione della sostituzione con riscaldamenti elettrici a resistenza fissi; sostituzione degli impianti di riscaldamento dell'acqua ad eccezione della sostituzione di caldaia con impianti centrali; allacciamento a una rete di riscaldamento a distanza; installazione di pompe di calore e impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore; installazione di pannelli fotovoltaici sugli immobili esistenti; installazione e ricambio di impianti che servono in primo luogo all'uso razionale dell'energia; risanamenti di camini nel quadro della sostituzione di un generatore di calore; provvedimenti di recupero del calore);
- costi di analisi e programmi in materia d'energia;
- spese per la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo (cucine elettriche, forni, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, impianti d'illuminazione), nella misura in cui sono inclusi nel valore dell'edificio.

Se gli investimenti sono sussidiati dall'Ente pubblico, è possibile dedurre soltanto la parte che il contribuente deve assumersi personalmente.

Non sono di principio deducibili le seguenti spese:

- I contributi unici del proprietario di un fondo per strade, marciapiedi, condotte industriali, allacciamento alla fognatura, alla depurazione delle acque, al gas, alla corrente elettrica, alla televisione via cavo e ad antenne collettive ecc.
- Le spese di riscaldamento e d'acqua calda direttamente connesse con il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e con il riscaldamento centrale dell'acqua, segnatamente i costi dell'energia.

b) Deduzione forfettaria

In luogo delle spese effettive secondo la sezione a), il contribuente può far valere la deduzione forfettaria, pari:

- al 10% del reddito lordo delle pigioni risp. del valore locativo lordo se, all'inizio del periodo fiscale, l'edificio aveva 10 anni al massimo;
- al 20% del reddito lordo delle pigioni risp. del valore locativo lordo se, all'inizio del periodo fiscale, l'edificio aveva più di 10 anni.

Per ogni periodo fiscale e per ogni immobile, il contribuente può scegliere fra la deduzione in base alle spese effettive o la deduzione forfettaria. Quest'ultimo tipo di deduzione non è ammesso per gli immobili che fanno parte della sostanza commerciale del contribuente o che sono utilizzati da terzi a scopo prevalentemente commerciale.

Proventi da immobili gravati da un diritto di abitazione o da usufrutto

L'usufruttuario deve dichiarare il reddito relativo alla sostanza di cui gode l'usufrutto. Egli è parimenti autorizzato ad operare le deduzioni per la manutenzione dell'immobile e gli interessi debitori.

Il beneficiario di un diritto di abitazione deve indicare il valore locativo dell'abitazione a sua disposizione. Il proprietario dell'immobile gravato dal diritto di abitazione può continuare a dedurre le spese di manutenzione e gli interessi debitori a suo carico.

I proventi da un diritto di abitazione o da un usufrutto sono imponibili al 100%.

Eccedenza delle spese su immobili

Se in luogo di un reddito netto da immobili risulta una perdita, quest'ultima può essere compensata con gli altri redditi.

Altri redditi da sostanza immobiliare

Devono essere dichiarati tutti i redditi da sostanza immobiliare non ancora menzionati come, in particolare, i proventi dall'estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.

Deduzioni

Numero 10

Spese professionali dei dipendenti

A titolo di spese professionali delle *persone che esercitano un'attività dipendente*, il contribuente può operare le deduzioni indicate di seguito. Se uno dei coniugi asseconda l'altro nell'esercizio della sua professione o della sua azienda, le deduzioni sono ammesse soltanto se è dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro il cui reddito è assoggettato all'AVS. *Non è ammessa alcuna deduzione per le spese che il datore di lavoro ha preso a suo carico.*

Per l'elenco particolareggiato di tali spese bisogna compilare il modulo 9 «Spese professionali». Se l'attività dipendente è stata esercitata soltanto durante una parte dell'anno, a tempo parziale o come attività accessoria, le deduzioni calcolate su un anno devono essere ridotte proporzionalmente. Il contribuente che fa valere deduzioni superiori a quelle indicate più sotto deve documentare le spese effettivamente sopportate.

Spese di trasporto

Sono deducibili le spese di trasporto necessarie per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello di lavoro, in linea generale:

- se il contribuente si serve di un *mezzo di trasporto pubblico* (ferrovia, tram, autobus ecc): le spese effettive;
- se il contribuente si serve di una *bicicletta*, di un *ciclomotore* o di una *motocicletta con targa di controllo su fondo giallo*: deduzione forfettaria fino a 700 fr. all'anno; è riservata la giustificazione di spese effettive superiori;
- se il contribuente si serve di una *motocicletta con targa di controllo su fondo bianco* o di un'*automobile privata*: l'ammontare che avrebbe dovuto sborsare se si fosse servito del mezzo di trasporto pubblico disponibile. Qualora nessun mezzo di trasporto pubblico fosse disponibile o non si potesse pretendere che egli se ne serva (ad es. per causa di infermità, notevole distanza dalla fermata più vicina, orario non favorevole ecc.) è ammessa una deduzione per chilometro sino a 40 cts. per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e a 70 cts. per le automobili. Per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno possono tuttavia essere dedotti al massimo 15 fr. al giorno (deduzione per pasti presi fuori casa). E' riservata la possibilità di comprovare spese effettive superiori provocate dall'attività professionale.

Spese supplementari per pasti fuori casa

Una deduzione entra in considerazione soltanto se i pasti presi fuori casa a causa dell'attività professionale cagionano al contribuente un supplemento di spese rispetto ai pasti normali presi a casa.

La deduzione forfettaria per le spese supplementari cagionate dai pasti presi fuori casa è di 15 fr. per ogni pasto principale (di regola soltanto il pranzo) ossia di 3200 fr. l'anno se i pasti a mezzogiorno sono presi regolarmente fuori casa. Sono riservate le seguenti eccezioni:

- Se il prezzo dei pasti principali è ridotto dal datore di lavoro mediante contributi in consegna di buoni o se il contribuente prende i pasti principali in una mensa, un ristorante aziendale o un ristorante del datore di lavoro, è ammessa solo la metà della deduzione (7.50 fr. il giorno, 1600 fr. l'anno).
- Nessuna deduzione è ammessa quando il prezzo del pasto non supera i 10 fr. per il contribuente.
- *Lavoro a turni e lavoro notturno*: per le spese supplementari sostenute rispetto al normale vitto a domicilio è ammessa una deduzione di 15 fr. per ogni giorno attestato di lavoro a turni o notturno. Se il lavoro a turni o notturno è svolto durante tutto l'anno, la deduzione è di 3200 fr. l'anno. Il lavoro ad orario irregolare è parificato a quello a turni se i due pasti principali non possono essere consumati a casa all'ora consueta.

La deduzione per lavoro a turni o notturno *non è cumulabile* con quella per il soggiorno fuori domicilio.

Altre spese professionali

La *deduzione forfettaria* corrisponde al 3% del salario netto, ma al minimo a 2000 fr. e al massimo a 4000 fr. l'anno. Questa deduzione comprende tutte le spese necessarie per gli strumenti di lavoro (inclusi gli impianti e i programmi informatici, nonché riviste e libri specializzati), gli abiti di lavoro, l'usura eccezionale di abiti e scarpe, le spese causate da lavori pesanti e quelle cagionate dall'uso del locale di lavoro nell'abitazione privata; tale deduzione non include però le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali citate più avanti.

Se, in luogo della deduzione forfettaria, il contribuente fa valere le *spese effettive*, deve allegare alla dichiarazione un elenco di queste spese con le relative pezze giustificative. In questo caso occorre osservare quanto segue:

- Se vengono fatte valere spese per impianti e programmi informatici, esse devono essere ridotte di un'adeguata quotaparte privata (di regola del 25%–50%).
- I contribuenti che possono provare di dover riservare, a titolo *principale e regolare*, una camera della loro abitazione privata a scopi professionali, possono dedurre le spese cagionate dall'uso di questo locale (pigione, riscaldamento, illuminazione). Lavori professionali occasionali svolti nell'abitazione privata non cagionano spese supplementari e non danno quindi diritto ad alcuna deduzione.

- Le spese per gli abiti di lavoro entrano in considerazione solamente se gli abiti sono sottoposti ad una particolare usura. Le spese per abiti di rappresentanza sono considerate spese di status e non sono pertanto deducibili.

Le spese effettive non possono essere fatte valere in aggiunta alla deduzione forfettaria.

Spese di perfezionamento e riqualificazione professionali

Sono deducibili le *spese di perfezionamento* che sono oggettivamente e *direttamente in relazione* con l'attuale attività professionale del contribuente. Fra queste spese rientrano quelle volte ad affermare la posizione del contribuente nell'ambito della professione appresa (p.es. esame di maestria, esame professionale superiore), ma anche i costi sostenuti per conservare e ampliare conoscenze non specifiche del lavoro (ad es. corsi di lingue), nella misura in cui siano connessi con la professione e non servano unicamente all'interesse personale. Non sono deducibili le spese di pura formazione professionale.

Sono ugualmente deducibili le spese di riqualificazione professionale sopportate dal contribuente a causa di un cambiamento dell'attività finora esercitata e in vista di esercitare in futuro un'attività professionale principale. Sono deducibili inoltre le spese di reinserimento professionale occasionate al contribuente che, dopo un lungo periodo di inattività, riprende la professione che aveva appresa in origine. Le spese di riqualificazione professionale nonché quelle di reinserimento professionale sono deducibili solo se il contribuente consegue contemporaneamente un reddito da attività lucrativa.

Spese supplementari per soggiorno fuori domicilio

I contribuenti che durante la settimana soggiornano nel luogo di lavoro, ma il fine settimana rientrano regolarmente a domicilio ove restano assoggettati all'imposta, possono dedurre le spese professionali supplementari necessarie per il vitto e l'alloggio, ritenuto che per l'alloggio è reputata necessaria, a seguito dell'esercizio della professione, soltanto una camera (non un appartamento). Di regola possono essere fatte valere le seguenti deduzioni:

- Per le *spese supplementari cagionate dai pasti presi fuori casa*: 15 fr. per ogni pasto principale, ossia 30 fr. il giorno o 6400 fr. l'anno in caso di soggiorno fuori domicilio durante tutto l'anno. Se il datore di lavoro riduce il prezzo del pranzo (mensa, contributo alle spese, prestazione in natura) la deduzione per questo pasto viene dimezzata (7.50 fr.) sicché la deduzione giornaliera ammonta a 22.50 fr. e quella annuale a 4800 fr.

- Per le spese del *rientro settimanale a domicilio*: di regola le spese necessarie per il trasporto con i mezzi pubblici. Si vedano le spiegazioni concernenti le spese di trasporto.

Attività accessoria

Per le spese professionali connesse ad un'attività accessoria può essere fatta valere una deduzione forfettaria pari al massimo al 20% dei proventi accessori (reddito netto dopo deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali), ma di 800 fr. al minimo e di 2400 fr. al massimo. Se vengono dedotte spese effettive superiori, queste devono essere elencate in una distinta separata da unire alla dichiarazione d'imposta.

Soldo dei pompieri

Il soldo dei pompieri di milizia per prestazioni in relazione all'adempimento dei loro compiti fondamentali (ad es. esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni, interventi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali ecc.) è esonerato d'imposta sino a concorrenza di un importo di 5000 fr. all'anno. Il soldo totale deve essere dichiarato nel certificato di salario.

L'importo esonerato d'imposta può essere portato in deduzione sotto la cifra 8 del modulo 9, spese professionali. Per i redditi oltrepassando 5000 fr. legati all'adempimento dei compiti fondamentali (ad es. importi forfettari per i quadri, indennità di funzione, indennità per i lavori amministrativi e prestazioni volontarie fornite dai pompieri) viene ammessa la deduzione forfettaria del 20% sull'attività accessoria, 800 fr. al minimo, risp. 2400 fr. al massimo.

Numero 11

Interessi debitori

Gli interessi maturati sui debiti dell'anno 2014 sono deducibili come segue (a condizione che non siano già stati considerati sotto il numero 2):

- interessi maturati su debiti privati deducibili fino a concorrenza del reddito da sostanza mobiliare e immobiliare e di ulteriori 50000 fr. I proventi da partecipazioni della sostanza privata, sottoposti ad un'imposizione parziale (vedi numero 4), vanno presi in considerazione nel calcolo soltanto in ragione del 60%.
- interessi sui debiti commerciali interamente deducibili.

I rapporti di debiti devono figurare in modo dettagliato nell'elenco dei debiti (modulo 14) e, se del caso, comprovati con i necessari mezzi probatori.

Va osservato che gli interessi su crediti di costruzione sono considerati spese d'investimento, ragione per cui non sono deducibili dal reddito.

Numero 12

Alimenti e rendite versati

Numero 12.1 / 12.2

Alimenti

Sono deducibili gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato, nonché quelli versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. Se l'obbligo di mantenimento si estende oltre la maggiore età del figlio (ad es. in caso di studi universitari), il debitore può dedurre gli alimenti soltanto nell'ambito del numero 23.2 della dichiarazione d'imposta.

Sono parificate agli alimenti le prestazioni in natura, come le pigioni, i premi della cassa malati, gli interessi debitori, ecc., pagate in luogo di un versamento in contanti.

Gli alimenti versati sotto forma di una liquidazione in capitale sono considerati estinzione di un debito e non possono perciò essere dedotti. Non sono inoltre deducibili le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

Numero 12.3

Rendite e oneri permanenti

Sotto questa voce possono essere dedotte le rendite concluse nella misura del 40% nonché gli oneri permanenti nella misura del 100%. Si tratta di prestazioni fondate su particolari obblighi legali o contrattuali, o derivanti da disposizioni testamentarie, che non servono all'adempimento dell'obbligo di mantenimento fondato sul diritto di famiglia. Il beneficiario della prestazione deve essere menzionato nella dichiarazione d'imposta. A titolo d'esempio sono deducibili le rendite legali di responsabilità civile e le rendite vitalizie agli impiegati che il contribuente deve pagare in virtù di disposizioni contrattuali o testamentarie.

Numero 13

Contributi a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)

Questa deduzione può essere fatta valere soltanto dai contribuenti che conseguono un reddito da *attività lucrativa* (n. 1 e 2 della dichiarazione d'imposta) e soggiacciono all'obbligo AVS/AI. In caso di cessazione temporanea dell'attività lucrativa (per servizio militare, disoccupazione, malattia ecc.), il diritto alla deduzione continua a sussistere. Se dall'attività lucrativa risulta una perdita, non è ammessa alcuna deduzione. Per contributi al pilastro 3a possono essere dedotti i seguenti importi:

- se il contribuente è affiliato obbligatoriamente o facoltativamente a un'istituzione di previdenza professionale (2° pilastro): al massimo 6739 fr. l'anno;
- se il contribuente *non* è affiliato ad alcuna istituzione di previdenza professionale (2° pilastro): il 20% di tutti i proventi

da attività lucrativa (dipendente, indipendente, principale e accessoria), ma al massimo 33 696 fr. l'anno.

Possono essere dedotti soltanto i contributi effettivamente versati nell'anno 2014. La deduzione è ammessa soltanto se il contribuente allega alla dichiarazione d'imposta un'attestazione dell'istituto d'assicurazione o della fondazione bancaria.

Numero 14

Premi per assicurazioni e interessi di capitali a risparmio

I premi e i contributi per le assicurazione malattia, incidenti, vita, le assicurazioni di rendite, nonché gli interessi di capitali a risparmio che figurano nell'elenco dei titoli possono essere dedotti fino a concorrenza degli importi massimi seguenti:

- se dei contributi alla previdenza professionale (2° pilastro) sono stati versati (deduzione sia nel certificato di salario, sia sotto cifra 15.2) o se è fatta valere una deduzione al numero 13 della dichiarazione d'imposta (pilastro 3a):
 - 3500 fr. per i coniugi non separati legalmente o di fatto;
 - 1700 fr. per gli altri contribuenti;
- se non sono stati versati contributi né a istituzioni della previdenza professionale (2° pilastro) né a istituzioni della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a):
 - 5250 fr. per i coniugi non separati legalmente o di fatto;
 - 2550 fr. per gli altri contribuenti.

Le deduzioni massime sono aumentate di 700 fr. per ogni figlio o persona bisognosa, per i quali il contribuente può far valere la deduzione secondo i numeri 23.1 e 23.2 della dichiarazione d'imposta.

Sono considerati «altri contribuenti» i vedovi, separati, divorziati, celibi/nubili (incluse le cosiddette famiglie monoparentali). È determinante la situazione in fine d'anno.

Numero 15

Altre deduzioni

Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle APG.

La deduzione dei contributi del datore di lavoro in favore del personale al suo servizio privato non è ammessa.

I contributi dei membri e i versamenti ai partiti sono deducibili fino a concorrenza di un importo di 10'100 fr. I giustificativi devono essere allegati.

Sono deducibili le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo. I giustificativi vanno allegati.

La deduzione delle spese di cura da parte di terzi è ammessa per ogni figlio (fino a 14 anni) che vive in comunione domestica con il contribuente. Queste spese devono es-

sere giustificate e la deduzione massima ammonta a 10'100 fr. per ogni figlio. Le spese di cura dei figli da parte di terzi possono essere fatte valere solo dai contribuenti se i figli non possono essere curati personalmente e tale circostanza ha un nesso diretto con l'esercizio dell'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità al guadagno con contemporanea incapacità di custodia. Le spese cura fuori dal tempo di lavoro o di formazione del contribuente non possono essere dedotte. Lo stesso vale per le spese per pasti e alloggio dei figli custoditi da terzi.

Nella sostanza privata le partecipazioni qualificate sono imponibili in ragione del 60% (vedi numero 4). La deduzione del 40% per l'imposizione parziale va dichiarata tramite il modulo complementare «Partecipazioni qualificate della sostanza privata» (Form. 8) e riportata nel modulo principale al numero 15.7.

Numero 16 **Deduzione per coniugi con doppio reddito**

Questa deduzione è autorizzata se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa. Si ammonta al 50 % del reddito lavorativo più basso, ma almeno 8100 franchi e al massimo 13400 franchi. Il reddito dell'attività lucrativa è uguale al totale del reddito che il contribuente trae da attività dipendente o indipendente, principale o accessoria.

Per il reddito derivante da attività dipendente si tratta dello stipendio lordo diminuito dalle spese professionali e dai contributi AVS/AI/IPG/AD, dai contributi della previdenza professionale (2° pilastro) e dalla previdenza individuale vincolata (pilastro 3°). Per il reddito derivante da attività indipendente si tratta del saldo del conto dei profitti e delle perdite dopo eventuali rettifiche fiscali, dopo deduzione dei contributi per il 2° pilastro e il pilastro 3° e dopo eventuali rettifiche fiscali.

Le indennità per perdita di guadagno (servizio militare e civile) e le indennità giornaliere (assicurazione contro la disoccupazione e assicurazione contro gli infortuni) sono assimilate al reddito da attività lucrativa. Per contro, gli altri redditi quali le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le pensioni della previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata, il reddito della sostanza o le rendite vitalizie non sono considerati come reddito da attività lucrativa.

Se, dopo la deduzione delle spese professionali, dei contributi AVS/AI/IPG/AD, dei contributi al 2° pilastro e al pilastro 3°, il reddito lavorativo più basso è inferiore a 8100 franchi, si può dedurre solo l'importo corrispondente a tale reddito. Se dall'attività lucrativa risulta una perdita, non è ammessa nessuna deduzione.

La deduzione è ugualmente autorizzata se il coniuge collabora alla professione, all'impresa o al commercio dell'altro coniuge, a condizione che questa collaborazione sia prevista contrattualmente o sia necessaria in virtù della natura dell'attività.

Numero 21 **Deduzioni supplementari**

Numero 21.1 **Spese per malattia e infortuni**

Sono deducibili le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, a condizione che tali spese siano sopportate dal contribuente medesimo e *superino il 5% del reddito netto*.

Le spese verranno indicate in una lista separata e ne verrà dedotta la franchigia del 5% del reddito netto secondo il numero 20. I giustificativi veranno allegati.

Numero 21.2 **Prestazioni volontarie**

Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a *persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica* sono deducibili. Le prestazioni devono ammontare a almeno 100 fr. per anno fiscale e non possono superare il 20% del reddito netto secondo la cifra 20 della dichiarazione fiscale. Le prestazioni volontarie alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti sono deducibili nella medesima misura.

Una distinta delle prestazioni versate deve essere unita alla dichiarazione d'imposta.

Numero 23 **Deduzioni sociali**

Per quanto riguarda le deduzioni per figli e per persone bisognose, occorre osservare le premesse contenute nel capitolo «Situazione personale, professionale e familiare» a pagina 1 delle presenti istruzioni. Le persone assoggettate parzialmente all'imposta in Svizzera hanno diritto soltanto ad una parte delle deduzioni sociali, vale a dire nella proporzione tra il reddito imponibile e quello complessivo.

Tutte le coppie che convivono nella stessa economia domestica hanno diritto alla deduzione per coniugati di 2600 franchi.

Costi e spese non deducibili

Non sono deducibili, in particolare:

- le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;

- le spese di formazione professionale;
- le spese per l'estinzione di debiti (ammortamento);
- le spese d'acquisto, di fabbricazione o di miglione di beni patrimoniali;
- le imposte federale, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili da sostanza immobiliare e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.

Numero 24 **Reddito imponibile; calcolo dell'imposta**

Per determinare l'imposta dovuta per l'anno 2014, vogliate vedere a pagina 10 la riproduzione dell'edizione 2014/Post della tabella per il calcolo dell'imposta federale diretta delle persone fisiche.

Le tariffe seguenti sono applicabili per il calcolo dell'imposta dovuta:

Tariffa di base per i contribuenti che vivono soli (celibi, vedovi, divorziati o separati) e che non hanno figli o persone bisognose nella loro comunione domestica.

Tariffa per coniugati che vivono legalmente e effettivamente in comunione domestica.

Tariffa per i genitori che vivono in comunione domestica con figli o con persone bisognose, al cui sostentamento provvedono. La tariffa per i genitori si basa sulla tariffa per coniugati con una deduzione dall'ammontare dell'imposta di 251 fr. per ogni figlio o persona bisognosa.

Conteggio semplificato secondo la LLN

Sotto questa rubrica devono essere dichiarati tutti i redditi lordi che sono stati conteggiati dal datore di lavoro nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge federale del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero. I contributi alle assicurazioni sociali e le imposte sono versati tramite il conteggio con la cassa di compensazione AVS. L'ammontare indicato nella dichiarazione fiscale non ha nessuna influenza sul calcolo dell'imposta.

Liquidazioni e prestazioni in capitale

Le liquidazioni in capitale sono di regola tassate separatamente dal reddito rimanente, secondo una tariffa ridotta. In determinati casi è però possibile che vengano cumulate agli altri redditi. In ogni caso alla dichiarazione d'imposta devono essere allegate le rispettive ricevute dei pagamenti.

Liquidazioni in capitale corrisposte alla cessazione dei rapporti di servizio

Il trattamento fiscale di queste prestazioni può essere differente a seconda del motivo del pagamento.

- Nella misura in cui le liquidazioni in capitale versate alla fine di un rapporto di lavoro abbiano *carattere previdenziale*, sono tassate separatamente dal reddito rimanente. L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa 2014/Post. Le deduzioni sociali non sono ammesse.
- *Le prestazioni di libero passaggio* in occasione di un cambiamento d'impiego sono esenti da imposta, a condizione che il beneficiario le trasferisca nel termine di un anno all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro o le impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio o costituire un conto di libero passaggio.
- *Le liquidazioni in capitale che non hanno carattere previdenziale* (ad es. indennità di uscita fondate sul contratto di lavoro, «golden parachutes») devono essere tassate unitamente agli altri redditi, applicando, se del caso, un'aliquota ridotta.

Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

Questa espressione designa le prestazioni in capitale dell'AVS/AI, della previdenza professionale (2° pilastro) e di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). Dette prestazioni sono tassate separatamente dal reddito rimanente, ritenuto che l'imposta è calcolata su un quinto della tariffa 2014/Post (tariffa di base e tariffa per coniugati). Le deduzioni sociali non sono ammesse.

Somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute

L'imposizione di questi pagamenti è identica a quella delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (imposta annua separata calcolata su un quinto della tariffa 2014/Post).

SANZIONI PENALI IN CASO DI CONTRAVVENZIONE

I contribuenti che intenzionalmente o per negligenza non danno seguito all'invito di presentare la dichiarazione d'imposta o i documenti richiesti, possono essere puniti con una multa fino a 10 000 franchi.

I contribuenti che, intenzionalmente o per negligenza, fanno in modo che una *tassazione sia indebitamente omessa, o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta*, devono pagare l'imposta sottratta con gli interessi. Essi sono inoltre puniti con una multa che può corrispondere fino a tre volte l'importo dell'imposta sottratta. In caso di *tentativo di sottrazione*, la multa è pari a due terzi di quella inflitta nel caso di sottrazione fiscale intenzionale e consumata.

Chiunque, intenzionalmente, *istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa*, è punito con una multa fino a 50 000 franchi indipendentemente dalla punibilità del contribuente e *risponde inoltre solidalmente del pagamento dell'imposta sottratta*.

Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta o per tentare di farlo, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o attestazioni di terzi, è inoltre punito con la detenzione o con la multa fino a 30 000 franchi.

OSSERVAZIONI FINALI

La dichiarazione d'imposta deve essere firmata personalmente dal contribuente. I coniugi non separati legalmente o di fatto firmano entrambi la dichiarazione. Lo stesso vale per i partner registrati che vivono legalmente ed effettivamente in unione comune.

Anche i moduli da allegare alla dichiarazione d'imposta devono essere debitamente compilati e, se richiesto, firmati.

Tabelle für die Berechnung der direkten Bundessteuer der natürlichen Personen

Diese Tarife gelten auch für Kapitalleistungen aus Vorsorge

Tableau servant à calculer l'impôt fédéral direct des personnes physiques

Ces barèmes sont valables aussi pour des prestations en capital provenant de la prévoyance

Tabella per il calcolo dell'imposta federale diretta delle persone fisiche

Questi tariffe sono validi anche per il prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

| Steuerbares Einkommen ¹ | Alleinstehende Contribuables vivant seuls Contribuenti che vivono soli | | Verheiratete und Einelternfamilien Mariés et familles monoparentales Coniugati e famiglie monoparentali | | Steuerbares Einkommen ¹ | Alleinstehende Contribuables vivant seuls Contribuenti che vivono soli | | Verheiratete und Einelternfamilien Mariés et familles monoparentales Coniugati e famiglie monoparentali | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | Steuer für 1 Jahr ² | Für je weitere CHF 100 Einkommen | Steuer für 1 Jahr ² | Für je weitere CHF 100 Einkommen | | Steuer für 1 Jahr ² | Für je weitere CHF 100 Einkommen | Steuer für 1 Jahr ² | Für je weitere CHF 100 Einkommen |
| Revenue imposable ¹ | Impôt pour 1 année ² | Par CHF 100 de revenu en plus | Impôt pour 1 année ² | Par CHF 100 de revenu en plus | Revenue imposable ¹ | Impôt pour 1 année ² | Par CHF 100 de revenu en plus | Impôt pour 1 année ² | Par CHF 100 de revenu en plus |
| Reddito imponibile ¹ | Imposta per 1 anno ² | Per CHF 100 di reddito in più | Imposta per 1 anno ² | Per CHF 100 di reddito in più | Reddito imponibile ¹ | Imposta per 1 anno ² | Per CHF 100 di reddito in più | Imposta per 1 anno ² | Per CHF 100 di reddito in più |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 17'800 | 25.41 | 0.77 | | | 78'200 | 1'435.20 | 6.60 | 999.00 | 4.00 |
| 18'000 | 26.95 | | | | 79'000 | 1'488.00 | | 1'031.00 | |
| 19'000 | 34.65 | | | | 80'000 | 1'554.00 | | 1'071.00 | |
| 20'000 | 42.35 | | | | 90'300 | 2'233.80 | | 1'483.00 | 5.00 |
| 21'000 | 50.05 | | | | 90'400 | 2'240.40 | | 1'488.00 | |
| 22'000 | 57.75 | | | | 92'500 | 2'379.00 | | 1'593.00 | |
| 23'000 | 65.45 | | | | 95'000 | 2'544.00 | | 1'718.00 | 6.00 |
| 24'000 | 73.15 | | | | 103'400 | 3'098.40 | | 2'138.00 | |
| 25'000 | 80.85 | | | | 103'500 | 3'105.00 | | 2'144.00 | |
| 26'000 | 88.55 | | | | 103'600 | 3'111.60 | | 2'150.00 | 7.00 |
| 27'000 | 96.25 | 0.88 | | | 103'700 | 3'120.40 | 8.80 | 2'156.00 | |
| 28'000 | 103.95 | | | | 104'000 | 3'146.80 | | 2'174.00 | |
| 28'200 | 105.49 | | | | 105'000 | 3'234.80 | | 2'234.00 | |
| 29'000 | 111.65 | | | | 114'700 | 4'088.40 | | 2'816.00 | 8.00 |
| 30'800 | 125.51 | | 25.00 | | 114'800 | 4'097.20 | | 2'823.00 | |
| 31'000 | 127.05 | | 27.00 | | 117'500 | 4'334.80 | | 3'012.00 | |
| 31'600 | 131.65 | | 33.00 | | 120'000 | 4'554.80 | | 3'187.00 | 9.00 |
| 31'700 | 132.53 | | 34.00 | | 124'200 | 4'924.40 | | 3'481.00 | |
| 32'000 | 135.17 | | 37.00 | | 124'300 | 4'933.20 | | 3'489.00 | |
| 33'000 | 143.97 | | 47.00 | | 125'000 | 4'994.80 | | 3'545.00 | 10.00 |
| 34'000 | 152.77 | 2.64 | 57.00 | | 131'700 | 5'584.40 | | 4'081.00 | |
| 35'000 | 161.57 | | 67.00 | | 131'800 | 5'593.20 | | 4'090.00 | |
| 36'000 | 170.37 | | 77.00 | | 134'600 | 5'839.60 | | 4'342.00 | 11.00 |
| 37'000 | 179.17 | | 87.00 | | 134'700 | 5'850.60 | | 4'351.00 | |
| 38'000 | 187.97 | | 97.00 | | 137'300 | 6'136.60 | | 4'585.00 | 12.00 |
| 39'000 | 196.77 | | 107.00 | | 137'400 | 6'147.60 | | 4'595.00 | |
| 40'000 | 205.57 | | 117.00 | | 141'200 | 6'565.60 | | 4'975.00 | 13.00 |
| 41'400 | 217.90 | | 131.00 | | 141'300 | 6'576.60 | | 4'986.00 | |
| 41'500 | 220.54 | | 132.00 | | 143'100 | 6'774.60 | | 5'184.00 | |
| 42'000 | 233.74 | 2.97 | 137.00 | | 143'200 | 6'785.60 | 11.50 | 5'196.00 | 11.50 |
| 43'000 | 260.14 | | 147.00 | | 143'500 | 6'818.60 | | 5'232.00 | |
| 44'000 | 286.54 | | 157.00 | | 145'000 | 6'983.60 | | 5'412.00 | |
| 45'000 | 312.94 | | 167.00 | | 145'100 | 6'994.60 | | 5'425.00 | 13.20 |
| 46'000 | 339.34 | | 177.00 | | 150'000 | 7'533.60 | | 6'062.00 | |
| 47'000 | 365.74 | | 187.00 | | 160'000 | 8'633.60 | | 7'362.00 | |
| 48'000 | 392.14 | | 197.00 | | 170'000 | 9'733.60 | | 8'662.00 | 11.50 |
| 49'000 | 418.54 | | 207.00 | | 176'000 | 10'393.60 | | 9'442.00 | |
| 50'000 | 444.94 | | 217.00 | | 176'100 | 10'406.80 | | 9'455.00 | |
| 50'900 | 468.70 | 5.94 | 226.00 | | 180'000 | 10'921.60 | 11.50 | 9'962.00 | 11.50 |
| 51'000 | 471.34 | | 228.00 | | 190'000 | 12'241.60 | | 11'262.00 | |
| 53'000 | 524.14 | | 268.00 | | 200'000 | 13'561.60 | | 12'562.00 | |
| 54'000 | 550.54 | | 288.00 | | 250'000 | 20'161.60 | | 19'062.00 | 13.00 |
| 54'500 | 563.74 | | 298.00 | | 300'000 | 26'761.60 | | 25'562.00 | |
| 55'200 | 582.20 | | 312.00 | | 350'000 | 33'361.60 | | 32'062.00 | |
| 55'300 | 585.17 | | 314.00 | | 400'000 | 39'961.60 | | 38'562.00 | 11.50 |
| 56'000 | 605.96 | | 328.00 | | 500'000 | 53'161.60 | | 51'562.00 | |
| 57'000 | 635.66 | | 348.00 | | 600'000 | 66'361.60 | | 64'562.00 | |
| 58'400 | 677.24 | | 376.00 | | 700'000 | 79'561.60 | | 77'562.00 | 11.50 |
| 58'500 | 680.21 | 4.00 | 379.00 | | 755'200 | 86'848.00 | | 84'738.00 | |
| 60'000 | 724.76 | | 424.00 | | 755'300 | 86'859.50 | | 84'751.00 | |
| 65'000 | 873.26 | | 574.00 | | 800'000 | 92'000.00 | | 90'562.00 | |
| 70'000 | 1'021.76 | | 724.00 | | 850'000 | 97'750.00 | | 97'062.00 | 11.50 |
| 72'500 | 1'096.00 | | 799.00 | | 895'800 | 103'017.00 | | 103'016.00 | |
| 72'600 | 1'101.94 | | 802.00 | | 895'900 | 103'028.50 | | 103'028.50 | |
| 73'000 | 1'125.70 | | 814.00 | | | | | | |
| 75'300 | 1'262.32 | | 883.00 | | | | | | |
| 75'400 | 1'268.26 | | 887.00 | | | | | | |
| 78'100 | 1'428.60 | | 995.00 | | | | | | |

Für höhere steuerbare Einkünfte beträgt die Jahressteuer einheitlich 11.5 %.
L'impôt annuel frappant les revenus imposables plus élevés se monte à 11.5 %.
L'imposta annua sui redditi imponibili superiori ammonta all'11.5 %.

1 Restbeträge von weniger als CHF 100 fallen ausser Betracht.
2 Die Jahressteuer wird gegebenenfalls auf die nächsten 5 Rp. abgerundet.

1 Les fractions inférieures à CHF 100 sont abandonnées.
2 Le cas échéant, l'impôt annuel est ramené aux 5 ct. inférieurs.

1 Le frazioni inferiori a CHF 100 non sono computate.
2 Se del caso, l'imposta annua è arrotondata ai 5 ct. inferiori.